



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

STATUTO

- Approvato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2005 - G.U. n. 106 del 09/05/2005 - Supplemento Ordinario n. 84
- Emanato con Decreto Rettorale n. 1/05 del 05/05/2005
- Modifiche artt. 4, 7, 10, 15 - Decreto Rettorale n. 33/07 del 18/04/2007 - G.U. n. 104 del 07/05/2007

Statuto

Art. 1

Istituzione

- 1.1 E' istituita nel Comune di Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, l'Università non statale legalmente riconosciuta di Scienze Gastronomiche (di seguito denominata Università).
- 1.2 L'Università ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonché del presente Statuto.
- 1.3 L'Università non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
- 1.4 L'Università è promossa dall'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento.

Art. 2

Sedi

- 2.1 L'Università ha sede legale nel Comune di Bra (Cuneo), frazione Pollenzo e sede secondaria in Colorno (Parma).
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire nuove sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate.

Art. 3

Finalità

- 3.1 L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere.
- 3.2 L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica.
- 3.3 L'Università, in particolare, ha lo scopo di operare nella formazione e diffusione della cultura alimentare e dell'educazione sensoriale e gastronomica, di costruire percorsi formativi d'eccellenza, finalizzati a tradurre l'elaborazione culturale in capacità operative qualificate ed a diffondere una cultura gastronomica di livello.
- 3.4 L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, caratterizzandosi come luogo aperto a tutti coloro che vogliono contribuire, con un lavoro culturale coerente con i fini delineati nel presente Statuto, al progetto dell'Università.
- 3.5 Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Università promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere.
- 3.6 Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Statuto

Art. 4

Titoli di studio

4.1 L'Università rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) dottorato di ricerca;
- d) master universitario di primo e secondo livello.

4.2 L'Università può altresì istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4.3 L'Università può inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 5

Patrimonio e mezzi finanziari

5.1 L'Università utilizza, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

5.2 I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attività istituzionali sono costituiti da:

- a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti;
- b) altri proventi delle attività istituzionali;
- c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 6

Organi dell'Università

6.1 Sono organi dell'Università:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Rettore;
- f) il Senato Accademico;
- g) il Direttore Amministrativo;
- h) i Consigli di Facoltà;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- j) il Nucleo di Valutazione.

6.2 Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto.

Statuto

Art. 7

Consiglio di Amministrazione - Composizione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di 7 membri, elevabili a 21 e precisamente:

- a) il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche" o persona dallo stesso designata, il quale assumerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Rettore dell'Università;
- c) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- d) da 4 a 18 consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", scelti tra persone che si siano particolarmente distinte in campo culturale, accademico e della ricerca o in rappresentanza di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Università.

7.2 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

7.4 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dalla carica.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

Art. 8

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Presidente dell'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche".

8.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno.

8.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il

Statuto

Segretario della riunione. Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si può tenere con le modalità predette ed indicare con precisione i luoghi presso i quali è attivo il collegamento.

8.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

8.5 Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo.

8.8 Il Presidente può altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università.

9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione:

- I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e deliberare i relativi programmi;
- II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche;
- III) deliberare i regolamenti di Ateneo;
- IV) nominare il Rettore;
- V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;
- VI) nominare il Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- VII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facoltà o del Senato Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;
- VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attività didattica a Professori e Ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Università;
- X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate;
- XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale

Statuto

- stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;
- XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di funzione del Rettore, del Preside di Facoltà e delle altre cariche istituzionali;
 - XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico;
 - XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del Senato Accademico;
 - XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
 - XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
 - XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
 - XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti e legati;
 - XIX) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
 - XX) sentito il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a società o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attività didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
 - XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonché ai procedimenti arbitrali;
 - XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'Università presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo Statuto;
 - XXIV) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 10

Comitato Esecutivo

10.1 Il Comitato Esecutivo è costituito da 5 membri:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Rettore;
- d) due componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i suoi componenti.

10.2 Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo.

10.3 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Statuto

10.4 Il Comitato Esecutivo nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

10.5 Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

10.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.7 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia di ricevuta; in caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno

Art. 11

Presidente

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito.

11.2 Il Presidente, in particolare:

- I) ha la rappresentanza legale dell'Università;
- II) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
- III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;
- IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
- V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 12

Vice Presidente

12.1 Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13

Rettore

13.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Università nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto.

13.2 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo dell'Università ovvero fra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università. Egli resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Rettore:

- I) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

Statuto

- II) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attività del Consiglio di Amministrazione e delle singole Facoltà;
- III) sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale;
- IV) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
- V) propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
- VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
- VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
- VIII) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
- IX) esercita l'autorità disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;
- X) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

13.4 Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'Università, un Pro Rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; al Pro Rettore può essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.

Art. 14

Direttore Amministrativo

14.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è regolata dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 La direzione della struttura amministrativa è affidata al Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

14.3 Il Direttore Amministrativo:

- I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- II) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
- III) è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;
- IV) sovrintende all'attività delle strutture centrali e verifica e coordina l'attività dei dirigenti;
- V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
- VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Statuto

Art. 15

Senato Accademico

15.1 Il Senato Accademico è composto:

- a) dal Rettore, che lo presiede;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) dai Presidi delle Facoltà.

15.2 In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato Accademico è presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal Preside con maggiore anzianità nella carica di Preside.

15.3 Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Università.

15.4 Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

15.5 Spettano al Senato Accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Università ed alle strutture didattiche e di ricerca.

15.6 In particolare è di competenza del Senato Accademico:

- I) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto;
- II) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;
- III) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
- IV) definire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
- V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;
- VI) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuove Facoltà e di nuovi corsi di studio;
- VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
- VIII) fissare le modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Università;
- IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

15.8 Il Rettore potrà altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti

Art. 16

Facoltà

16.1 Le Facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere ed organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli di studio conferiti dall'Università, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i Dipartimenti ad organizzare dottorati di ricerca.

Statuto

16.2 Sono organi della Facoltà:

- a) il Preside;
- b) il Consiglio di Facoltà;
- c) i Consigli di Corso di Laurea.

16.3 Gli organi della Facoltà esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto.

16.4 Il Consiglio di Facoltà si compone del Preside, che lo presiede, dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà stessa e di una rappresentanza di ricercatori e di studenti, in regolare corso di studi, eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti alla Facoltà, in conformità alle prescrizioni di regolamento.

16.5 Alle sedute del Consiglio di Facoltà possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne richiedano la presenza, i professori che abbiano insegnamenti appartenenti ad altre Facoltà o Scuole dell'Università, o di altre Università, coloro che siano titolari di insegnamenti ed altri esperti.

16.6 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Facoltà sono esercitate dal membro più giovane di carica tra i Professori di ruolo dell'Università.

16.7 Le modalità di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 17

Competenze del Consiglio di Facoltà

17.1 Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento didattico d'Ateneo.

17.2 In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

- I) deliberare, nei limiti fissati dai regolamenti e dallo Statuto, sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
- II) predisporre e approvare le proposte di sviluppo delle Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
- III) programmare e organizzare le attività didattiche nel rispetto delle libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
- IV) esprimere parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo;
- V) formulare proposte in ordine alla copertura degli insegnamenti attivati;
- VI) formulare proposte per il conferimento delle lauree “honoris causa”;
- VII) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
- VIII) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 18

Preside di Facoltà

18.1 Il Preside di Facoltà è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Statuto

18.2 Il Preside:

- I) rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà;
- II) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
- III) assicura il regolare svolgimento dell'attività didattica della Facoltà;
- IV) è membro di diritto del Senato Accademico;
- V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

18.3 Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento delle Facoltà, può nominare tra i professori di ruolo un Vice Preside, con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 19

Dipartimenti

19.1 I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno dell'attività didattica.

19.2 I Professori e i Ricercatori dell'Università, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento.

19.3 Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Dipartimento.

19.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.

Art. 20

Laboratori e Centri di Ricerca

20.1 L'Università, con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, può istituire Laboratori e Centri di Ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Università o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.

20.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca può avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

20.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri di Ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Biblioteca

21.1 La Biblioteca è una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Università. Può essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema.

Statuto

21.2 La gestione della Biblioteca è affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici.

21.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Personale tecnico-amministrativo

22.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

22.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del Direttore Amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 23

Personale docente

23.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università. Sono altresì impartiti da docenti per affidamento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

23.2 Possono inoltre essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato, in conformità alla vigente normativa, a docenti di altre Università ed a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani e stranieri.

23.3 Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.

23.4 L'attività di insegnamento presso l'Università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

Art. 24

Ruoli organici dei Professori

24.1 Il ruolo dei Professori dell'Università si articola in due fasce:

- a) Professori di prima fascia;
- b) Professori di seconda fascia.

24.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori può essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli di Facoltà interessati, sentito il Senato Accademico.

24.3 Ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo dell'Università è assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Università statali.

Statuto

Art. 25

Stato giuridico del personale docente

25.1 Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Università statali

Art. 26

Consiglio degli Studenti

26.1 Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell'Università e svolge funzione di coordinamento dell'attività di rappresentanza degli Studenti.

26.2 In particolare, il Consiglio degli Studenti:

- I) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli Studenti e al diritto allo studio;
- II) esprime pareri sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli Studenti per le attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
- III) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

26.3 Il Consiglio degli Studenti è composto da rappresentanti degli Studenti e dalle rappresentanze studentesche in ciascun organo collegiale presente nell'Università, nel quale sia prevista la loro partecipazione.

26.4 Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno un Presidente, che resta in carica un anno.

Art. 27

Nucleo di Valutazione di Ateneo

27.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

27.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, di cui due docenti dell'Università, e da tre esperti in materia di valutazione. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sentito il Consiglio di Facoltà per la componente docenti dell'Università.

27.3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Rettore.

27.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento di Ateneo.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

28.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione al bilancio di esercizio.

Statuto

28.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei Revisori Contabili. Il Presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche". Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra dirigenti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

28.3 I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

28.4 Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicità trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 29

Diritto allo studio

29.1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli Studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.

29.2 A tale scopo l'Università può stipulare apposite convenzioni con altre Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti.

29.3 L'Università garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli Studenti più capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

30.1 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività dell'Università, il suo patrimonio sarà devoluto interamente all'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", o ad altro Ente da quest'ultima indicato.

Art. 31

Rinvio

31.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 32

Comitato Ordinatore

32.1 Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato Ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo, dei quali almeno tre di prima fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Facoltà.

32.2 Il Presidente e gli altri membri del Comitato Ordinatore sono designati dall'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche" e nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

32.3 Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del Comitato Ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle Facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

Statuto

32.4 I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, sono chiamati a far parte della Facoltà vengono aggregati al Comitato Ordinatore.

32.5 Il Comitato Ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché a ciascuna Facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina; in caso di mancata nomina di docenti nel triennio, si darà corso alla nomina di un nuovo Comitato Ordinatore con le modalità di cui al precedente art. 32.2.

32.6 In sede di prima attuazione del presente Statuto, l'Università è costituita dalla Facoltà di Scienze Gastronomiche.

Art. 33

Comitato Tecnico-Organizzativo

33.1. In sede di applicazione e comunque finché non sarà costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono svolte da un Comitato Tecnico-Organizzativo formato da tre componenti nominati dall'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche".

33.2 Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico-amministrativo si provvede mediante conferimento di incarichi professionali e assunzioni secondo la vigente disciplina normativa in materia.